

LA SETTIMANA IN BREVE

Notizie

AGEVOLAZIONI

AGEVOLAZIONI

LAVORO

LAVORO SUBORDINATO - Licenziamento individuale

PREVIDENZA

FUNZIONI GIUDIZIARIE

CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA (DLGS. 14/2019) - Piano di ristrutturazione dei debiti

DIRITTO PENALE

REATI COMUNI

Leggi In evidenza

Notizie

Agevolazioni

Agevolazioni - Contributo per le lavoratrici madri per l'anno 2026 (c.d. bonus mamme) - Novità della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026) - Presentazione delle domande - Apertura servizio (messaggio INPS 20.10.2026 n. 3343)

L'INPS ha fornito le istruzioni operative per l'accesso al nuovo *bonus* mamme 2026 ex [art. 1](#) co. 207 della L. 199/2025 con la circ. 16.10.2026 n. [106](#), mentre con il successivo messaggio 20.10.2026 n. [3343](#) l'Istituto ha reso nota l'apertura del servizio per la presentazione delle domande.

Destinatarie

Il *bonus* mamme 2026 riguarda le lavoratrici:

- dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico (rientrano nell'ambito di applicazione anche i rapporti di lavoro intermittenti e quelli a scopo di somministrazione);
- autonome iscritte alle gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le Casse di previdenza professionali di cui al DLgs. [509/94](#) e al DLgs. [103/96](#), e la Gestione separata di cui all'[art. 2](#) co. 26 della L. 335/95.

Sono escluse dal *bonus* le titolari di cariche sociali e le imprenditrici non iscritte all'Assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima.

Inoltre, alle lavoratrici con tre o più figli il *bonus* non spetta per i mesi in cui sussiste, anche in parte, un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (queste ultime accedono alla decontribuzione totale ex [art. 1](#) co. 180 della L. 213/2023 fino al 31.12.2026).

Requisito numero ed età figli

Per accedere al *bonus* mamme 2026, le lavoratrici devono essere madri:

- con due figli, di cui il più piccolo di età inferiore a 10 anni;
- con tre o più figli, di cui il più piccolo di età inferiore a 18 anni.

Il requisito relativo al numero dei figli appartenenti al nucleo familiare della lavoratrice deve sussistere alla data dell'1.1.2026 o si deve perfezionare entro il 31.12.2026.

In caso di possesso del requisito, lo stesso si intende soddisfatto per l'intero anno, con esclusione dei periodi di sospensione della responsabilità genitoriale, o fino al compimento del 10° anno di età del secondo figlio o del 18° anno di età del figlio più piccolo nel caso di tre o più figli.

Se il requisito si perfeziona in un momento successivo all'1.1.2026, il *bonus* mamme 2026 spetta a partire dal mese in cui si perfeziona il requisito.

Requisito reddituale

Per accedere al *bonus* mamme 2026 la somma dei redditi da lavoro, autonomo o dipendente, rilevanti ai fini del calcolo delle imposte per l'anno 2026 deve essere pari o inferiore a 40.000 euro annui.

Importo

Il *bonus* mamme 2026 è pari a 60 euro mensili (non più 40 euro mensili come nel 2025) per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo, fino a un massimo di 12 mensilità e a un importo complessivo di 720 euro.

Domanda

Il servizio per la presentazione della domanda è disponibile sul sito istituzionale www.inps.it, seguendo il percorso: "Sostegni, Sussidi e Indennità", "Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità", "Per genitori", "Vedi tutti i servizi", "Nuovo Bonus mamme 2026".

Per la compilazione della domanda occorre accedere al "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche". L'istanza può essere presentata anche tramite il Contact Center Multicanale o gli Istituti di patronato.

Nella domanda, la lavoratrice deve:

- dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi del DPR [445/2000](#), il rispetto delle condizioni previste dalla normativa;

- indicare anche la modalità di pagamento prescelta tra accredito su rapporti di conto dotati di IBAN o bonifico domiciliato.

La domanda va presentata entro il:

- 31.12.2026;
- oppure entro il 31.1.2026 se il requisito si perfeziona nel mese di dicembre 2026.

All'interno del servizio sarà possibile:

- accedere alle ricevute e alla documentazione prodotte dal sistema;
- monitorare lo stato di lavorazione della domanda;
- aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento.

All'esito dell'istruttoria, l'INPS adotterà il provvedimento di:

- accoglimento;
- accoglimento parziale limitatamente ad alcune delle mensilità dell'anno richieste in domanda;
- rigetto della domanda.

Erogazione dell'importo

Le mensilità spettanti per il periodo da gennaio a dicembre 2026 saranno corrisposte in unica soluzione nel mese di dicembre 2026, contestualmente alla mensilità riferita al medesimo mese, qualora l'istruttoria sia definita in tempo utile.

Se l'istruttoria non potrà essere conclusa in tempo utile per il pagamento nel mese di dicembre, le somme spettanti saranno corrisposte, all'esito della relativa definizione, dal mese di gennaio 2027.

Riesame

In caso di rigetto della domanda o di accoglimento parziale, la lavoratrice potrà presentare una richiesta telematica di riesame.

art. 1 co. 207 L. 30.12.2025 n. 199

Messaggio INPS 20.10.2026 n. 3343

Circolare INPS 16.6.2026 n. 106

Il Quotidiano del Commercialista del 21.10.2026 - "Aperto il servizio per le domande del bonus mamme 2026" - Silvestro

Il Sole - 24 Ore del 21.10.2026, p. 36 - "Via libera per le domande del bonus mamme 2026" - M.Pri.

Guide Eutekne - Previdenza - "INPS - Contributo lavoratrici con figli" - Silvestro D.

Lavoro

LAVORO SUBORDINATO

Licenziamento individuale - Licenziamento illegittimo nelle imprese di piccole dimensioni - Indennità risarcitoria ex art. 8 della L. 604/66 - Parziale illegittimità costituzionale (Corte Cost. 22.10.2026 n. 174)

Con la Corte Cost. 22.10.2026 n. 174 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 della L. 604/66 limitatamente alle parole "*se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro*".

Tutele previste dall'art. 8 della L. 604/66

L'art. 8 della L. 604/66 contiene la disciplina applicabile, in caso di licenziamento illegittimo, ai lavoratori assunti prima del 7.3.2015 (data di entrata in vigore del DLgs. 23/2015) da imprese che non raggiungono i limiti dimensionali di cui all'art. 18 co. 8 della L. 300/70.

La norma dispone che quando risulti accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, il datore di lavoro è tenuto a riassumere il prestatore di lavoro entro tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli un'indennità di importo compreso fra un minimo di 2,5 e un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo, ai fini della determinazione dell'importo da riconoscere, a fattori come:

- il numero dei dipendenti occupati;
- le dimensioni dell'impresa;

- l'anzianità di servizio del prestatore di lavoro;
- il comportamento e le condizioni delle parti.

Nell'ultima parte della norma, era prevista la possibilità di aumentare l'indennità fino a 10 mensilità, per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai 10 anni, e fino a 14 mensilità, per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai 20 anni, "se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro".

Illegittimità costituzionale parziale

La Consulta, con la sentenza n. 174/2026, ha dichiarato l'indicata norma incostituzionale limitatamente alle parole "se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro".

La Corte Costituzionale ha evidenziato che è il predetto requisito dimensionale a ostacolare l'esercizio della discrezionalità del giudice nel determinare l'indennità risarcitoria all'interno di una forbice più ampia, con un tetto massimo non di 6 mensilità ma di 10 o 14 mensilità a seconda dell'anzianità del dipendente.

Per innalzare il tetto indennitario fino a 10 o a 14 mensilità la norma richiedeva, infatti, sia il predetto requisito dimensionale, sia il requisito legato all'anzianità di servizio, superiore rispettivamente a 10 o a 20 anni.

Requisiti per la maggiorazione: l'anzianità di servizio e le dimensioni aziendali

Quanto al requisito dell'anzianità di servizio, nella pronuncia si chiarisce che l'anzianità lavorativa di almeno 10 anni è ormai stata acquisita dai lavoratori assunti prima del 7.3.2015, per i quali risulterà progressivamente privo di rilievo ostativo, per ottenere una maggiorazione fino a 14 mensilità, anche il requisito dell'anzianità di 20 anni.

Quanto, invece, al requisito dimensionale, si afferma che lo stesso è ormai irrilevante, dato che sin dalla L. 108/90 è stato ridefinito il campo di applicazione della tutela reale, con modifica dell'art. 18 della L. 300/70.

Eliminando, quindi, tale condizione, si consente l'ampliamento in favore di tutti i "vecchi assunti" nelle imprese di minori dimensioni della forbice entro la quale potrà spaziare la discrezionalità del giudice.

Tutele per tutti i lavoratori assunti da piccole imprese

Per effetto della sentenza n. 174/2026, il giudice può quindi riconoscere ai lavoratori assunti prima del 7.3.2015 da piccole imprese che siano stati illegittimamente licenziati fino a 10 mensilità, avendo gli stessi già acquisito un'anzianità superiore a 10 anni, arrivando a 14 mensilità con anzianità superiore ai 20 anni.

Per gli assunti dal 7.3.2015 in aziende sottosoglia la disciplina applicabile è quella di cui all'art. 9 del DLgs. 23/2015, che, per effetto della sentenza 21.7.2025 n. 118, non contiene più il limite delle 6 mensilità. Tali lavoratori, in caso di licenziamento non sorretto da giustificato motivo oggettivo o soggettivo o da giusta causa, possono già beneficiare di una tutela indennitaria dimezzata che può arrivare fino a 18 mensilità.

art. 8 L. 15.7.1966 n. 604

Il Quotidiano del Commercialista del 23.10.2026 - "Indennità per licenziamenti illegittimi più alta per tutti i dipendenti di piccole imprese" - Gianola

Il Sole - 24 Ore del 23.10.2026, p. 30 - "Indennizzo licenziamenti, cade il tetto delle 6 mensilità" - Zambelli A.

Italia Oggi del 23.10.2026, p. 30 - "Lavoratori più tutelati nelle pmi" - Davide M. T.

Corte Cost. 22.10.2026 n. 174

Il Quotidiano del Commercialista del 20.3.2026 - "Il risarcimento per licenziamento illegittimo va graduato al vizio" - Gianola

Trib. Livorno 12.2.2026

Il Quotidiano del Commercialista del 22.7.2025 - "Incostituzionale la disciplina dei licenziamenti nelle piccole imprese" - Andreozzi

Guide Eutekne - Lavoro - "Licenziamento individuale - Illegittimità del licenziamento" - Gianola G.

PREVIDENZA

Trattamenti pensionistici in cumulo - Valutazione dei periodi assicurativi esteri - Verifica del requisito dell'importo soglia per la pensione di vecchiaia - Istruzioni (circ. INPS 20.10.2026 n. 107)

Con la circ. 20.10.2026 n. 107, l'INPS ha riepilogato i criteri per la valutazione dei periodi assicurativi esteri ai fini del diritto alla pensione in regime di cumulo di cui all'art. 1 co. 239 e segg. della L. 228/2012, da liquidare in regime internazionale.

Si ricorda che l'istituto del cumulo di cui alla L. [228/2012](#) consente di sommare gratuitamente la contribuzione accreditata presso enti previdenziali differenti ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia ordinaria, anticipata ordinaria, di inabilità e ai superstiti.

Verifica del diritto alla pensione

Richiamando quanto già indicato con la circ. 16.3.2017 n. [60](#), l'INPS precisa che, ai fini della verifica del diritto ai trattamenti pensionistici in regime di cumulo da liquidare in regime internazionale, devono essere considerati anche i periodi assicurativi maturati all'estero.

Rilevano in modo particolare i periodi assicurativi maturati negli Stati dell'Unione europea, dello Spazio economico europeo (SEE) e in Svizzera, nel Regno Unito e negli Stati legati all'Italia da Accordi o da Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale che prevedano la totalizzazione internazionale.

Con l'occasione, l'Istituto previdenziale precisa che i periodi assicurativi esteri, anche se hanno già dato luogo a una pensione estera, rilevano ai fini del perfezionamento del diritto alla pensione in regime di cumulo da liquidare in regime internazionale.

Misura del trattamento

Con riferimento alla misura della pensione in regime di cumulo da liquidare in regime internazionale, l'INPS ricorda che il relativo calcolo avviene in base ai periodi assicurativi maturati in Italia nelle Gestioni previdenziali interessate al cumulo.

Resta fermo che i periodi assicurativi esteri, ove collocati prima dell'1.1.96, rilevano per la determinazione del sistema di calcolo dei *pro quota* della pensione in regime di cumulo determinata dall'INPS.

In particolare, se il cumulo in regime internazionale riguarda periodi assicurativi presso più Gestioni previdenziali rientranti nel campo di applicazione del regime convenzionale, nel calcolo dei *pro quota* i periodi assicurativi esteri sono valorizzati nella Gestione previdenziale che assicura il trattamento più favorevole.

Verifica dell'importo soglia

Con la circ. n. [107/2026](#), l'INPS fornisce specifici chiarimenti anche in merito alla verifica del requisito dell'importo soglia per l'accesso alla pensione di vecchiaia in regime di cumulo da liquidare in regime internazionale.

Si ricorda che, ai sensi dell'[art. 1](#) co. 241 della L. 228/2012, la pensione di vecchiaia in regime di cumulo si consegue sempreché sussistano gli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età e di anzianità contributiva, previsti dalla Gestione previdenziale alla quale il lavoratore o la lavoratrice risultano da ultimo iscritti. Sul punto, l'INPS chiarisce che, laddove la pensione di vecchiaia in regime di cumulo sia liquidata in regime internazionale, ai fini della verifica del requisito dell'importo soglia occorre considerare anche l'importo della pensione e/o del *pro rata* estero.

Tecnicamente, l'importo della pensione italiana in liquidazione deve essere sommato all'importo della pensione e/o del *pro rata* estero derivante dalla contribuzione maturata in Paesi che applicano i regolamenti Ue in materia di sicurezza sociale o in Paesi extracomunitari legati all'Italia da Accordi o Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale che prevedono la totalizzazione internazionale. Il trattamento pensionistico complessivo così determinato non deve essere inferiore all'importo soglia.

Nel merito, l'INPS chiarisce che il requisito dell'importo soglia può essere perfezionato anche successivamente, per effetto della liquidazione della pensione e/o del *pro rata* estero.

In tali casi, la decorrenza della pensione di vecchiaia in regime di cumulo da liquidare in regime internazionale è fissata al primo giorno del mese successivo a quello di perfezionamento di tale requisito.

Presentazione della pensione in regime internazionale

L'INPS fornisce alcune indicazioni in merito alle modalità di presentazione della domanda di pensione in regime internazionale, le quali possono variare in relazione alla residenza del soggetto richiedente.

In sintesi, il soggetto residente in Italia, di regola, presenta la domanda di pensione tramite la procedura telematica e può scegliere la tipologia di prodotto pensionistico.

Invece, il soggetto residente in un Paese che applica i regolamenti Ue o gli Accordi o le Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale presenta, di regola, la domanda all'Istituzione previdenziale competente dello Stato di residenza, secondo le modalità previste dalla normativa di tale Stato.

L'Istituzione estera invierà quindi alla competente sede INPS la modulistica di collegamento per avviare il flusso internazionale.

art. 1 co. 239 L. 24.12.2012 n. 228

Circolare INPS 16.3.2017 n. 60

Circolare INPS 20.10.2026 n. 107

Il Quotidiano del Commercialista del 22.10.2026 - "La pensione estera non ostacola il cumulo pensionistico" - Mamone

Italia Oggi del 22.10.2026, p. 28 - "Pensioni, l'estero premia" - Cirioli

Guide Eutekne - Previdenza - "Pensioni - Cumulo gratuito" - Mamone L.

Funzioni giudiziarie

CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA (DLGS. 14/2019)

Piano di ristrutturazione dei debiti - Strumenti di regolazione della crisi da sovraindebitamento - Disciplina fiscale (circ. Agenzia delle Entrate 21.10.2026 n. 9 parte II)

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare 21.10.2026 n. 9, Parte II, sui profili fiscali degli istituti del Codice della crisi di cui al DLgs. 14/2019 (CCII), ha fornito chiarimenti sulla disciplina del sovraindebitamento e dell'esdebitazione.

L'analisi riguarda gli strumenti di regolazione della crisi da sovraindebitamento, in particolare la ristrutturazione dei debiti del consumatore, le procedure familiari, il concordato minore e la liquidazione controllata, nonché il ruolo dell'organo di composizione della crisi (OCC), figura cardine nell'attuazione delle procedure.

Ruolo dell'attestazione del professionista

Ai fini del sovraindebitamento, l'attestazione del professionista sulla fattibilità del piano, nonché sulla veridicità dei dati e delle relative informazioni, non assume carattere indefettibile, rendendosi necessaria solo nelle ipotesi di particolare complessità patrimoniale, fiscale o finanziaria, così evitando oneri aggiuntivi per i casi meno complessi in cui la verifica dell'OCC e il controllo giudiziale sono sufficienti. La mancata presentazione dell'attestazione, in ogni caso, non costituisce una condizione di ammissibilità e, di conseguenza, non potrà incidere sul giudizio finale degli Uffici.

Comunicazione del debito del creditore pubblico

L'Agente della riscossione e gli Uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, devono comunicare nei termini di legge il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti, affinché l'OCC possa tenerne conto nella relazione e nella predisposizione della proposta. La Direzione provinciale competente è, quindi, tenuta alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni, alla notifica degli avvisi di irregolarità e degli avvisi di accertamento, nonché a trasmettere all'OCC la quantificazione complessiva del debito tributario. A tal fini, vanno escluse le somme iscritte in ruoli già consegnati all'Agente della riscossione, ovvero riferite ad avvisi di accertamento emessi ex art. 29 co. 1 del DL 78/2010 per i quali la riscossione sia già stata affidata in carico all'Agente, alla data della richiesta dell'OCC.

L'Agente della riscossione deve trasmettere all'OCC una comunicazione circa l'entità del debito iscritto a ruolo, scaduto o sospeso, ovvero derivante dagli avvisi di accertamento sopra richiamati. Tale comunicazione comprende il tributo, gli interessi e le sanzioni, nonché gli interessi di mora ex art. 30 del DPR 602/73.

Prima della rappresentazione complessiva del debito, in ogni caso, gli Uffici possono fornire all'OCC una stima del debito fiscale così come risultante dagli archivi disponibili, precisando che tale importo potrebbe successivamente subire aggiornamenti.

Il deposito della domanda sospende, inoltre, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della procedura.

I medesimi obblighi di comunicazione operano per il concordato minore, con la precisazione che in tale ipotesi il debito può sorgere anche a titolo di IVA.

Omologazione forzata del piano

In presenza di contestazioni, il giudice, sussistendone i presupposti, può omologare il piano mediante il c.d. *cram down* che, per tale procedura, ha carattere "generale" e non rivolto esclusivamente al creditore pubblico fiscale o previdenziale.

Adempimento degli obblighi del piano

Gli Uffici, in ogni caso, monitorano l'esecuzione dei piani omologati, verificando il puntuale adempimento degli obblighi e dei pagamenti previsti e, qualora venga accertato l'inadempimento, procederanno alla segnalazione all'OCC per le relative iniziative anche ai fini della revoca dell'omologazione.

Accesso al concordato minore e condizioni ostative

Tra gli atti di frode che rendono inammissibile la domanda di concordato minore si colloca la condotta del debitore che abbia sistematicamente privilegiato il regolare adempimento delle obbligazioni verso altri creditori diversi dell'Erario, omettendo il versamento delle imposte dovute e accumulando un rilevante debito tributario (App. Genova 23.7.2025).

Adesione alla proposta

Ai fini dell'adesione alla proposta, in relazione ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, il voto è espresso dalla Direzione provinciale con riguardo alla generalità dei crediti vantati. L'Agente della riscossione esprime, invece, il voto limitatamente agli oneri di riscossione di propria spettanza (Cass. nn. 35976/2022 e 13877/2023).

Qualora l'Ufficio non ritenga di aderire alla proposta, la relativa determinazione dovrà essere adeguatamente e puntualmente motivata, mediante l'esplicitazione delle ragioni a fondamento del dissenso.

Cram down fiscale, previdenziale e contributivo

L'art. 80 del CCII regola il *cram down* fiscale, previdenziale e contributivo.

La circolare evidenzia che il *cram down* fiscale rileva esclusivamente ai fini del computo delle maggioranze, dovendosi equiparare la posizione dei creditori pubblici a quella di qualunque altro creditore dissenziente. Ne consegue che l'Agenzia delle Entrate, così come gli enti previdenziali e assistenziali, può contestare non solo la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, ma anche ogni altro presupposto di ammissibilità della procedura.

L'istituto del *cram down* fiscale non attribuisce al tribunale un potere generalizzato di superamento del dissenso dell'Amministrazione finanziaria.

Il *cram down* non consente al giudice di superare sempre e comunque la mancata adesione dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali, operando solamente quando gli enti siano rimasti inerti oppure quando il voto contrario all'approvazione del concordato risulti obiettivamente ingiustificato (App. Genova 23.7.2025).

Pertanto, laddove l'esposizione debitoria sia quasi integralmente di natura erariale, si palesa l'abuso dello strumento se il concordato minore risulti piegato al raggiungimento di una finalità che va oltre la soluzione del sovraindebitamento per la prosecuzione dell'attività professionale e venga utilizzato solo per l'eliminazione del consistente debito accumulato nei confronti dell'Agenzia delle Entrate (App. Venezia 10.10.2024).

La prevalente incidenza del debito erariale non è, di per sé, idonea a configurare un abuso dello strumento del concordato minore.

Transazione fiscale

La definizione dei debiti tributari nel concordato minore è regolata da una disciplina autonoma e, conseguentemente, non trova applicazione il procedimento di transazione fiscale ex art. 88 del CCII (Cass. n. 14555/2026).

Pur non essendo obbligatoria, nel concordato minore, la presentazione di un'istanza di transazione fiscale, la proposta deve comunque rispettare le regole di natura sostanziale in materia di trattamento dei crediti erariali e previdenziali previste dal medesimo art. 88.

Pagamento parziale del debito fiscale

Sebbene sia ammissibile nel concordato minore il pagamento parziale del credito erariale e il degrado della parte incapiente al rango chirografario, allocato in una apposita classe, la proposta non può prevedere un trattamento in violazione delle regole dettate per i crediti erariali e previdenziali dall'art. 88 co. 1, che impongono il criterio del c.d. trattamento non deteriore.

In caso contrario, la proposta risulterebbe incompatibile con i principi che presidiano la tutela del credito pubblico e potrebbe essere dichiarata inammissibile.

art. 29 co. 1 DL 31.5.2010 n. 78

art. 30 DPR 29.9.1973 n. 602

art. 68 DLgs. 12.1.2019 n. 14

DLgs. 12.1.2019 n. 14

Circolare Agenzia Entrate 21.10.2026 n. 9

Il Quotidiano del Commercialista del 22.10.2026 - "Per il sovraindebitamento attestazione del professionista necessaria in casi complessi" - Nicotra

Il Sole - 24 Ore del 22.10.2026, p. 36 - "Concordato impossibile se il debito è solo tributario" - Andreani

Italia Oggi del 22.10.2026, p. 20 - "L'esdebitato ora fa pace col fisco" - Pollio

Guide Eutekne - Procedure concorsuali - "Sovraindebitamento (L. 3/2012 e CCII) - Ristrutturazione dei debiti del consumatore (CCII)" - Nicotra A. - Diana F.

Diritto penale

REATI COMUNI

Superbonus 110% - Costituzione e cessione di crediti fittizi - Truffa aggravata - Consumazione - Prima cessione (Cass. SS.UU. 16.10.2026 nn. 36525 e 36526)

La Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione - con due sentenze "quasi gemelle" depositate il 16.10.2026 - hanno definito alcuni contrasti interpretativi relativi alla costituzione e la cessione a terzi di un credito fiscale legato al *superbonus* 110% (sentenze nn. [36525/2026](#) e [36526/2026](#)).

Truffa aggravata

Il primo tema affrontato riguarda l'inquadramento normativo di due tipologie di condotta illecita. La prima è quella della costituzione di un credito di imposta fittizio, mediante la presentazione di fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti e con opzione, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per un contributo sotto forma di sconto anticipato dai fornitori. La seconda è quella di cessione di tale credito.

Secondo le Sezioni Unite si configura in queste ipotesi il reato di truffa aggravata così come prevista dagli [artt. 640 e 640-bis c.p.](#)

Una diversa impostazione riteneva potesse, invece, essere integrato il meno grave delitto di indebita percezione di erogazioni pubbliche disciplinato dall'[art. 316-ter c.p.](#) (cfr. Cass. [46354/2024](#)).

Nelle ampie motivazioni viene, innanzitutto, ripercorso il risalente dibattito sulla distinzione tra questi due reati (Cass. SS.UU. n. [16568/2007](#), n. [7537/2011](#), n. [11969/2025](#)), per poi soffermarsi sul fatto che - nel caso del *superbonus* - il committente, per poter beneficiare dell'agevolazione fiscale, non si limita a trasmettere all'Amministrazione una mera autocertificazione e le fatture relative ai lavori svolti, ma deve certificare mediante il contestuale deposito di plurime asseverazioni di terzi professionisti qualificati che le opere sono state effettivamente realizzate; che sono conformi al progetto e ai requisiti tecnici imposti dalle disposizioni di legge e dai regolamenti; che i materiali utilizzati presentano le caratteristiche previste per addivenire al miglioramento energetico richiesto; nonché la sussistenza di tutti i presupposti che danno diritto a beneficiare della detrazione fiscale.

Questo compendio documentale è parte integrante del procedimento. Su di esso l'Amministrazione è legittimata a fare affidamento proprio perché le asseverazioni di cui sopra provengono (o meglio, dovrebbero provenire) da professionisti terzi, tecnicamente qualificati. La falsità non si esaurisce, quindi, nella mendace affermazione del richiedente. Essa investe il sistema documentale predisposto dalla legge per dimostrare l'esistenza dei presupposti del beneficio. La presentazione di fatture per operazioni inesistenti e di false attestazioni o asseverazioni realizza perciò una rappresentazione artificiosa della realtà: fa apparire eseguiti lavori inesistenti, o eseguiti per importi diversi da quelli effettivi e simula il possesso dei requisiti tecnici ed economici ai quali la legge subordina il beneficio. Tale condotta possiede così autonoma capacità "ingannatoria" che non viene meno perché il procedimento è telematico e in larga parte automatizzato.

Momento consumativo

Il secondo principio enunciato dalle Sezioni Unite (in particolare dalla sentenza n. 36526, ma ripreso anche dalla n. 36525) riguarda un aspetto maggiormente problematico e controverso, che non sembra poter esaurirsi con l'enunciato dei giudici di legittimità.

Viene, infatti, affermato che tale truffa aggravata si consuma con il perfezionamento della prima cessione, mediante la comunicazione dell'opzione all'Amministrazione finanziaria e l'accettazione del credito da parte del fornitore o del cessionario attraverso la Piattaforma cessione crediti dell'Agenzia delle Entrate, non essendo necessari il successivo utilizzo del credito in compensazione, la sua riscossione o l'ulteriore cessione.

In proposito, alcune pronunce avevano ritenuto che il reato si perfezionasse con la riscossione o con la compensazione del credito d'imposta (Cass. n. [23402/2024](#)). Un secondo orientamento ha individuato il momento consumativo nella prima cessione del credito (Cass. n. [40015/2024](#)). Infine, un terzo orientamento aveva anticipato la consumazione alla creazione del credito d'imposta (Cass. n. [45868/2024](#)).

Si pone qui una questione fondamentale riferita alla distinzione tra delitto consumato e delitto tentato: ci si domanda quale sia l'effettivo evento di danno subito dalla pubblica amministrazione laddove il credito fittizio non venga effettivamente utilizzato.

Per le Sezioni Unite, la mera creazione del credito in capo al beneficiario originario non è sufficiente, poiché il credito non è ancora entrato nella sfera patrimoniale del soggetto al quale l'opzione è destinata e non si sono ancora prodotti tutti gli effetti propri della sua cessione. Neppure, però, sarebbe necessario attendere la successiva utilizzazione del credito in compensazione. Il momento rilevante sarebbe quello intermedio, nel quale la prima cessione si perfeziona attraverso l'accettazione del credito da parte del fornitore o del cessionario. Con tale accettazione il credito fittizio diviene fiscalmente spendibile, realizzando così, nello stesso momento, l'ingiusto profitto.

art. 316 ter c.p.

art. 640 bis c.p.

art. 640 c.p.

Il Quotidiano del Commercialista del 17.10.2026 - **"Con la prima cessione del credito fittizio del superbonus si realizza la truffa aggravata"** - Artusi - Zanetti

Il Sole - 24 Ore del 17.10.2026, p. 24 - **"Truffa da superbonus senza compensazione"** - Negri G.

Cass. SS.UU. pen. 16.10.2026 n. 36525

Cass. SS.UU. pen. 16.10.2026 n. 36526

Leggi in evidenza

FISCALE

PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE 6.7.2026 N. 200904

FISCALE

DIRITTO TRIBUTARIO IN GENERALE - SEMPLIFICAZIONI - Adempimento collaborativo - Tax control framework (TCF) - Mappatura e gestione dei rischi fiscali

Con il presente provvedimento sono approvate ulteriori specifiche istruzioni in ordine alla mappatura dei rischi fiscali derivanti dai principi contabili applicati dal contribuente, in attuazione dell'art. 4 co. 1-quater del DLgs. 5.8.2015 n. 128.

L'approvazione è disposta ad integrazione e aggiornamento delle linee guida per la predisposizione di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, contenute:

- nel provvedimento Agenzia delle Entrate 10.1.2025 n. 5320;
- nel provvedimento Agenzia delle Entrate 7.8.2025 n. 321934;
- nel provvedimento Agenzia delle Entrate 28.1.2026 n. 33973.

Le casistiche analizzate nei documenti allegati al presente provvedimento sono le seguenti:

- trattamento contabile e fiscale delle criptovalute;
- trattamento contabile e fiscale del diritto d'uso esclusivo di un'infrastruttura.

Ambito di applicazione

Le linee guida sono indirizzate alle imprese che intendono aderire al regime di adempimento collaborativo - disciplinato dagli artt. 3 - 7 del DLgs. 128/2015, come integrati e modificati dal DLgs. 30.12.2023 n. 221 e dal DLgs. 5.8.2024 n. 108 - che consente di instaurare con l'Agenzia delle Entrate un confronto costante per la prevenzione e la risoluzione delle controversie in materia fiscale, in un momento antecedente alla presentazione della dichiarazione.

Il regime si rivolge ai contribuenti, che conseguono un determinato volume di affari o di ricavi, dotati di un "efficace sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali anche in ordine alla mappatura di quelli derivanti dai principi contabili applicati dal contribuente, inserito nel contesto del sistema di governo aziendale e di controllo interno" (Tax control framework o TCF).

Criptovalute

Sulla base di quanto previsto dal presente provvedimento le criptovalute devono essere classificate sulla base del criterio della destinazione, considerando, a tal fine, la volontà della direzione aziendale e l'effettiva capacità della società di detenere le criptovalute per un periodo prolungato di tempo.

Pertanto:

- laddove le criptovalute siano destinate a rimanere in maniera durevole nel patrimonio della società, sono classificate tra le immobilizzazioni immateriali. Tale classificazione ne determina la rilevazione al costo di acquisto. Le criptovalute non devono essere assoggettate ad ammortamento, ma devono essere svalutate al valore recuperabile (nel caso di specie, pari al fair value al netto dei costi di vendita) ove inferiore al valore contabile;
- laddove le criptovalute siano destinate alla vendita nel corso della normale operatività della società, sono classificate nelle rimanenze di magazzino, essendo beni immateriali acquistati per la rivendita senza subire rilevanti trasformazioni. Tale classificazione ne determina la valutazione al minore tra il costo di acquisto e il valore di realizzazione desumibile dal mercato, che, nel caso di specie, è rappresentato dal fair value, al netto dei costi di vendita.

Sotto il profilo fiscale, per effetto di quanto previsto dall'art. 110 co. 3-bis del TUIR e dall'art. 1 co. 132 della L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023), i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle criptoattività sono fiscalmente irrilevanti (ai fini IRES e ai fini IRAP) sia nel caso in cui le stesse siano classificate tra le immobilizzazioni immateriali, sia nel caso in cui siano classificate tra le rimanenze.

Diritto d'uso esclusivo di un'infrastruttura

Ove, come nel caso esaminato nel provvedimento, il diritto d'uso esclusivo di un'infrastruttura, sulla base dell'analisi contrattuale, sia assimilato ad un contratto di locazione (art. 1571 c.c.), il corrispettivo (nella specie individuato a corpo e forfetariamente con riferimento all'intera durata del contratto e versato alla data di sottoscrizione del contratto) deve essere rilevato nei risconti attivi, mentre la quota di competenza dell'esercizio deve essere contabilizzata nella voce "B.8 - Costi per godimento di beni di terzi" del Conto economico.

Sotto il profilo fiscale:

- se la fattispecie è qualificabile come locazione operativa, la ripartizione contabile del corrispettivo lungo la durata del contratto di locazione assume rilevanza fiscale in base al principio di derivazione (art. 83 del TUIR);
- se la fattispecie è qualificabile come locazione finanziaria, il corrispettivo deve essere assoggettato alla disciplina di cui all'art. 102 co. 7 del TUIR. Conseguentemente, il maxicanone iniziale deve essere ripartito, nel rispetto del principio di competenza, per la durata del contratto o, se inferiore al periodo minimo previsto dall'art. 102 co. 7 del TUIR, per la durata di quest'ultimo.